II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Seconda modifica alla proposta di quinta direttiva del Consiglio ai sensi dell'articolo 54 del trattato CEE sulla struttura delle società per azioni, e sui poteri e obblighi dei suoi organi sociali

COM(90) 629 def. — SYN 3

(Presentata dalla Commissione, a norma dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 20 dicembre 1990)

(91/C 7/05)

PRIMA PROPOSTA MODIFICATA	SECONDA MODIFICA
Proposta modificata di quinta direttiva ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato CEE concernente la struttura delle società per azioni nonché i poteri e gli obblighi dei suoi organi sociali	**alla proposta di quinta direttiva ai sensi dell'articolo 54 del trattato CEE, sulla struttura delle società per azioni e sui poteri e obblighi dei loro organi sociali**
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,	Invariato
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),	visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,
vista la proposta della Commissione (1),	vista la proposta modificata della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),	in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),	Invariato
restano invariati i considerandi da 1 a 12	
	Fra il considerando n. 12 e il considerando n. 13 è inserito un nuovo considerando del seguente tenore:
	considerando che risulta necessario rafforzare la posizione degli azionisti in ordine all'esercizio del loro diritto di voto in modo da garantire un livello elevato di partecipazione alla vita della società; che, a tal fine, il diritto di voto deve essere proporzionale alla partecipazione al capitale e che l'emissione di azioni privilegiate non munite di diritto di voto deve essere soggetta a determinati limiti;

(1) GU n. C 131 del 13. 12. 1972, pag. 49.
(2) GU n. C 149 del 14. 6. 1982, pag. 17.
(3) GU n. C 109 del 19. 9. 1974, pag. 9.

(1) GU n. C 240 del 9. 9. 1983, pag. 2.

PRIMA PROPOSTA MODIFICATA	SECONDA MODIFICA
	che la libertà dell'assemblea generale di nominarli membri degli organi sociali non deve essere limitata dalla concessione, a talune categorie di azionisti, del diritto esclusivo di fare proposte per queste nomine; che la maggioranza richiesta per assumere queste decisioni in seno all'assemblea generale non deve essere più elevata della maggioranza assoluta;
Considerandi da 14 a 15 invariati	
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:	Invariato
Articoli da 1 a 3 invariati	
Articolo 4	*Articolo 4*
Paragrafi da 1 a 4 invariati	
	È aggiunto un nuovo paragrafo 5:
	5. L'atto costitutivo o lo statuto non possono disporre, a favore dei detentori di una categoria di azioni, il diritto esclusivo di fare proposte per la nomina della maggioranza dei membri dell'organo di vigilanza la cui nomina rientra fra le competenze dell'assemblea generale.
Articoli da 4 a) a 21 a) invariati	
Articolo 21 b)	*Articolo 21 b)*
Paragrafi da 1 a 4 invariati	
	È aggiunto un nuovo paragrafo 5:
	5. L'atto costitutivo o lo statuto non possono disporre, a favore dei detentori di una categoria di azioni, il diritto esclusivo di fare proposte per la nomina della maggioranza dei membri dell'organo di vigilanza la cui nomina rientra fra le competenze dell'assemblea generale.
Articoli da 21 c) a 32 invariati	
Articolo 33	*Articolo 33*
1. Il diritto di voto dell'azionista è proporzionale alla quota di capitale sottoscritto rappresentato dall'azione.	1. Invariato

PRIMA PROPOSTA MODIFICATA	SECONDA MODIFICA
2. In deroga al paragrafo 1, le legislazioni degli Stati membri possono autorizzare l'atto costitutivo o lo statuto ad ammettere:	2. In deroga al paragrafo 1, le legislazioni degli Stati membri possono autorizzare l'atto costitutivo o lo statuto ad ammettere una limitazione o un'esclusione del diritto di voto per azioni che attribuiscono vantaggi speciali di natura patrimoniale. Tali azioni possono essere emesse nella misura massima del 50 % del capitale sottoscritto. Quando la società non abbia integralmente adempiuto agli obblighi connessi a queste azioni per un periodo non superiore a tre esercizi consecutivi, i loro detentori acquisiscono, in proporzione alla quota di capitale sottoscritto rappresentata da queste azioni, un diritto di voto uguale a quello degli altri azionisti.
a) una limitazione o un'esclusione dal diritto di voto per azioni che attribuiscono vantaggi speciali;	
b) una limitazione del numero dei voti per azioni attribuite ad uno stesso azionista, sempreché tale limitazione si applichi almeno a tutti gli azionisti della stessa categoria.	
3. Il diritto di voto non può essere esercitato dall'azionista che, alla data dell'assemblea generale, non ha effettuato un versamento reclamato dalla società almeno un mese prima di detta data.	3. Invariato

Articoli da 34 a 35 invariati

Articolo 36	*Articolo 36*
1. Le deliberazioni dell'assemblea generale sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati, salvo che la legge, l'atto costitutivo o lo statuto richiedano una maggioranza più elevata o altre condizioni.	1. Invariato
2. Il paragrafo 1 non si applica alle nomine dei membri degli organi societari o delle persone incaricate della revisione dei conti della società.	2. Invariato
	3. Per quanto attiene alla nomina o alla revoca dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza, né la legge né l'atto costitutivo o lo statuto possono prescrivere una maggioranza superiore alla maggioranza assoluta dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati.

Articoli da 37 a 63 d) invariati

Articolo 64	*Articolo 64*
Paragrafi da 1 a 3 invariati	
	È aggiunto un nuovo paragrafo 4:
	4. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 65 invariato